

784-1/2023

TRIBUNALE DI ROMA

1. Il G.D. dott. Fabio Miccio,

letto il ricorso per omologa di concordato minore ex art. 74 segg. avanzato da _____,

considerato che la ricorrente, nata a Roma il _____, nel ricorso si dichiara dipendente presso l'Ospedale di _____ (_____, senza ulteriori specificazioni quanto alle mansioni svolte) e titolare di due studi privati e collaborazioni con cliniche ed altri professionisti,

considerato che le cause del sovraindebitamento vengono così descritte:

Nell'anno 2007 contraeva un mutuo con la Banca Popolare di Bari per acquisto di un immobile sito a Roma, in Via _____. L'acquisto veniva fatto a scopo di investimento essendo l'appartamento locato da una SIM della stessa Banca Popolare di Bari. L'importo di detto mutuo ammontava ad € 680.000,00. A garanzia della somma concessa a mutuo l'Istituto di credito iscriveva ipoteca sia sul sopra indicato appartamento sia sull'abitazione della Dott.ssa _____, sita in Roma, Via _____;

La _____ sottoscriveva il contratto ritenendo di poter pagare le rate mensili del mutuo con i proventi dell'affitto. Dopo solo un anno, la SIM della Banca Popolare di Bari risolveva il contratto di affitto e, complice la crisi economica di quegli anni, per un lungo periodo si rendeva difficile locare nuovamente l'immobile. La Dott.ssa _____ conseguentemente, dopo un periodo di moratoria, si vedeva costretta a rinegoziare il mutuo con l'Istituto di Credito a condizioni più onerose. A fronte di grandi sforzi economici riusciva per i primi tempi, comunque, a adempiere quanto pattuito in forza del mutuo rinegoziato, ma successivamente, la Banca Popolare di Bari vendette il credito alla Finanziaria Prelios che a sua volta, dopo qualche tempo vendette il credito alla Link Finanziaria spa che ha proceduto a pignorare entrambi gli immobili. Relativamente invece al debito con Agenzia delle Entrate Riscossione, va evidenziato che nel momento di difficoltà, tutte le risorse a disposizione della _____ per un periodo di tempo furono utilizzate per il pagamento del mutuo. Cosicché la dott. _____ si ritrovò debitrice nei confronti dell'Erario dello Stato. La dott. _____, pertanto, cercò di fare fronte all'esposizione debitoria aderendo alla cosiddetta rottamazione ter, riuscendo parzialmente ad ottemperare ai pagamenti, ma non potendovi integralmente fare fronte a causa delle difficoltà economiche che hanno comportato la situazione di sovraindebitamento, che oggi si intende superare attraverso la presente proposta di concordato minore;

considerato che la ricorrente ha accumulato un debito complessivo di euro 1.558.000,00 di cui euro 172.791,00 in chirografo ed il resto in privilegio ipotecario,

considerato che la proposta avanzata ai creditori è la seguente:

- 1) il pagamento del credito vantato dal Comune di Roma, per un importo pari ad euro 12.385,08, da pagare in 17 anni per un totale di 204 rate mensili da euro 67.42 al tasso del 1,25%;*
- 2) il pagamento del credito vantato dal Comune di Gallipoli, per un importo pari ad euro 405.02, da pagare in 17 anni per un totale di 204 rate mensili da euro 2.20 al tasso del 1,25%*
- 3) il pagamento del credito vantato dal Comune di Bergamo, per un importo pari ad euro 843.16, da pagare in 17 anni per un totale di 204 rate mensili da euro 4.59 al tasso del 1,25%*
- 4) il pagamento del credito vantato da AMA SPA, per un importo pari ad euro 4236.22, da pagare in 17 anni per un totale di 204 rate mensili da euro 23.06 al tasso del 1,25%*
- 5) il pagamento del credito vantato da INPS, per un importo pari ad euro 27483.75, da pagare in 17 anni per un totale di 204 rate mensili da euro 149.62 al tasso del 1,25%*



6) il pagamento del credito vantato da INAIL, per un importo pari ad euro 519.04, da pagare in 17 anni per un totale di 204 rate mensili da euro 2.83 al tasso del 1,25%

7) il pagamento del credito vantato dall' AGENZIA DELLE ENTRATE , ovvero la somma di euro 566.536,14 di cui € 172.791,08 in chirografo ed € 393.745,06 in ipotecario, si propone lo stralcio al 98% del solo credito chirografario, per la somma riconosciuta di euro 3.455,82, da sommarsi al credito ipotecario, pertanto per il riconoscimento della somma complessiva di euro 397.200,88 da pagare in 17 anni per un totale di 204 rate mensili da euro 2162.27 al tasso del 1,25%,

8) il pagamento del credito vantato da PREFETTURA DI AVELLINO, per un importo pari ad euro 592.77 da pagare in 17 anni per un totale di 204 rate mensili da euro 3.23 al tasso del 1,25%

9) il pagamento del credito vantato da PREFETTURA DI ROMA, per un importo pari ad euro 1565.42 da pagare in 17 anni per un totale di 204 rate mensili da euro 8.52 al tasso del 1,25%

10) il pagamento del credito vantato da ADE RISCOSSIONE MULTIUTENTE, per un importo pari ad euro 63.640.10 da pagare in 17 anni per un totale di 204 rate mensili da euro 346.44 al tasso del 1,25%

11) il pagamento del credito vantato da REGIONE LAZIO, per un importo pari ad euro 4584.48 da pagare in 17 anni per un totale di 204 rate mensili da euro 24.96 al tasso del 1,25%;

12) il pagamento del credito vantato da AdE-Riscossione -ENTE.NAZ.PREVV.ASS.MEDICI, per un importo pari ad euro 5.469,94 da pagare in 17 anni per un totale di 204 rate mensili da euro 29.78 al tasso del 1,25%

13) il pagamento del credito vantato da EX BANCA POP.BARI SPA-EX Popolare BARI NPLS 2017 SRL- Attuale CRIO II SRL, per un importo pari ad euro 100.281,00 da pagare in 17 anni per un totale di 204 rate mensili da euro 545.91 al tasso del 1,25%

14) il pagamento del credito vantato da EX BANCA POP.BARI SPA-EX Popolare BARI NPLS 2017 SRL- Attuale CRIO II SRL - per un importo pari ad euro 770.000,00 da estinguersi con la vendita dell'appartamento in Roma Via _____ , con pari valore e come indicato in sede di specificazione dei beni immobili,

considerato che il piano si fonda sulla vendita dell'immobile di cui sopra e la messa a disposizione per 17 anni di euro 4000,00 mensili rispetto ad un reddito netto – derivante, sembra intendersi dal piano, dalla prosecuzione dell'attività lavorativa - di euro 4800,00 mensili, dal quale vengono detratte euro 800,00 per spese personali,

osserva quanto segue.

2. La proposta avanzata ai creditori è inammissibile per due ordini di motivi.

2.1 In primo luogo, la durata del piano – e la correlata tempistica dei pagamenti - è eccessiva e ciò determina la nullità della causa della proposta concordataria.

La ricorrente si propone di attuare il piano ed il programma dei pagamenti in 17 anni.

L'articolo 74 del CCII non indica una durata massima del piano, limitandosi a prevedere che la proposta deve indicare tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.

Anche in materia di concordato preventivo ordinario né la legge fallimentare, né il codice della crisi prevedono una durata massima del piano; in tema di durata del piano concordatario tuttavia la Cassazione con la nota sentenza SS.UU. n. 1521/2013 aveva statuito, come condizione minima di fattibilità del concordato, che il soddisfacimento dei creditori avvenga, oltre che in misura non irrisoria, anche in "tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti"; secondo la corte, in altri termini, un termine per l'esecuzione



del concordato manifestamente irragionevole non realizzerebbe la causa del concordato giustificando quindi la sindacabilità officiosa del tribunale sulla legittimità dello stesso.

Si è discusso molto in dottrina ed in giurisprudenza su quale sia il limite di durata ragionevole del piano concordatario (tale deve ritenersi anche quello che occupa, seppur minore e seppur proposto da un professionista) e dei tempi di pagamento dei creditori; normalmente lo si individua in 5 anni, con un margine di apprezzamento da svolgere nel caso concreto.

Quale che sia il termine che si voglia individuare, è fuor di dubbio che una durata di 17 anni (che costringa quindi il creditore ad attendere 17 anni per un soddisfacimento frazionario del credito) sia del tutto irragionevole e tale da privare la proposta di concordato della sua causa tipica, che resta – anche nel codice della crisi – quella di offrire un soddisfacimento non solo apprezzabile nel quantum ma anche destinato ad avere luogo in tempi ragionevoli.

2.2 In secondo luogo, l'inammissibilità della proposta concordataria si riscontra anche con riferimento alla manifesta inidoneità del piano a raggiungere i suoi obiettivi.

La ricorrente assume di essere titolare, tra redditi professionali e redditi di lavoro dipendente, di un reddito mensile netto medio di circa 4800,00 euro, e di avere necessità personali nei limiti di euro 800,00 mensili.

Pone quindi a disposizione la somma di euro 4000,00 mensili.

Ora, la proiezione su di un arco temporale così lungo (17 anni) della capacità della ricorrente di mantenere il reddito netto indicato è tale da privare il piano di per sé (ossia in relazione al mero dato dell'arco temporale proposto) di quella credibilità minima che possa renderlo sottoponibile ai creditori.

In tema vale richiamare, seppur dettata in materia di piani concordatari per imprese, quanto indicato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, in data 26.5.22 ha rilasciato i "Principi per la redazione dei piani di risanamento"; a proposito della durata del piano, al punto 4.1.4 si legge quanto segue: *"Dovranno essere indicati i tempi necessari per l'esecuzione del Piano, tenendo presente che durate che eccedono un orizzonte temporale medio-lungo (generalmente da tre a cinque anni) si scontrano con problemi di prevedibilità analitica"*; il medesimo Consiglio nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, in data 7.1.2021 ha rilasciato i Principi di attestazione dei piani di risanamento; sempre a proposito della durata dei piani, al punto 6.5.11 ha espresso la seguente valutazione: *"Le considerazioni svolte dalla dottrina e dalla prassi dei principi contabili sulla inadeguata attendibilità delle previsioni di lungo periodo trovano eco anche nella prassi di diversi tribunali, che solo in rari casi considerano ragionevoli piani di durata inferiore a 5 anni, anche per l'alea inevitabilmente correlata allo spostare le previsioni nel futuro. In generale anche dal punto di vista dell'attestatore un orizzonte temporale troppo lontano appare problematico, a meno che non vi siano elementi di certezza quali, ad esempio: contratti vincolanti di durata oltre 5 anni con primarie aziende come avviene nel settore degli idrocarburi delle utilities o delle gestioni immobiliari o alberghiere. In ogni caso il ricorso a piani aventi durata superiore a 5 anni deve essere puntualmente giustificato dal debitore con motivazione che l'attestatore deve ritenere adeguata, pronunciandosi espressamente sull'attendibilità, nei termini di cui sopra, delle previsioni successive al quinto anno"*.

Una durata di un piano concordatario - anche se proposto da un professionista e non da una impresa - non può quindi essere, perché possa ritenersi razionalmente fattibile nell'arco di tempo considerato, di massima, ultraquinquennale; tale limite può essere superato in forza di specifica motivazione dell'attestatore (in questa procedura, ove l'attestazione è facoltativa, dell'OCC nella relazione) che giustifichi in modo puntuale e sulla base di ragioni oggettive come e perché possa apprezzarsi come verosimile un certo risultato anche in un arco temporale più ampio.



Anche volendo ipotizzarsi la legittimità (sub specie di non manifesta inadeguatezza) di un piano di durata ultraquinquennale, ciò potrebbe accadere quindi solo in forza di solide e specifiche considerazioni svolte nella relazione dell'OCC; nulla, tuttavia, viene dedotto a giustificazione della capacità della ricorrente, nata nel 1959, di mantenere per 17 anni (cioè sino al 2040) la capacità di avere un reddito netto mensile (sia quello da lavoro dipendente, sia quello professionale) di 4800,00 euro.

Nella relazione sul punto si legge difatti quanto segue:

Fattibilità Economica della proposta-determinazione attivo disponibile

Invero, come su evidenziato, a fronte della necessità di fare fronte alle spese di sostentamento necessarie all'istante, il reddito disponibile ai fini della presente proposta risulta così determinabile: reddito medio netto mensile euro 4.803,57; le spese di sostentamento sono pari ad euro 800,00 mensili ; ne consegue una residua disponibilità economica pari ad euro 4.003,57, pienamente idonea a garantire i pagamenti dilazionati e come sopra indicati.

Per tale duplice ordine di motivi il ricorso va dichiarato inammissibile.

p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 14.6.23

Il Giudice delegato

Dott. Fabio Miccio

